

Archivi, diritti civili e riservatezza

di Ugo G. Pacifici Noja

SOMMARIO: 1. Archivi, informazione e riservatezza – 2. La privacy: l'evoluzione sociale e normativa – 3. Privacy, definizioni e diritti civili: un'ipotesi – 4. Conclusioni.

1. Archivi, informazione e riservatezza

Il lavoro di ristrutturazione, di rinnovamento, di riorganizzazione cui gli archivi di stato sono stati sottoposti dalla fine della guerra ad oggi¹, è un'attività rivolta a rendere "(...) [l'] *archivio* (...) *un deposito che prende vita quando i suoi contenuti -le sue storie, le sue immagini, le sue voci- sono al servizio degli utenti* (...)")².

L'auspicio, formulato per gli archivi e che personalmente si ritiene di poter condividere, porta con sé come è ovvio una serie non piccola di riflessioni che, in maniera trasversale, dal diritto alla politica alla sociologia per limitarsi solo ad alcune tra le discipline interessate³, meritano di essere affrontate⁴. Quando la legge italiana sulla privacy interviene⁵, è per colmare un vuoto legislativo⁶.

¹ "(...) *Gli anni del secondo dopoguerra sono stati anni difficili per gli istituti culturali. Da un lato occorre fare i conti con i danni che gli eventi bellici avevano procurato al patrimonio in essi conservato, dall'altro era necessario riprendere e rinnovare a un tempo le tradizioni culturali su cui si basava la loro attività. (...)*", Isabella Zanni Rosiello, *Archivi, archivisti, storici*, in *Il potere degli archivi. Usi del passato e difesa dei diritti nella società contemporanea*, Bruno Mondadori, 2007, pag. 1.

² Maria Rosaria Stabili, *Troppa memoria e poca storia. A proposito degli "archivi sensibili" in America Latina*, in *Contemporanea*, anno XIV, numero 2, aprile, 2011, p. 377.

³ Pierre Bourdieu, definisce la "(...) *separazione tra sociologia e storia disastrosa e totalmente priva di qualsiasi giustificazione epistemologica* (...)", Pierre Bourdieu, cit. in Mirella Giannini, in *Prefazione a Il sociologo e lo storico. Dialogo sull'uomo e la società*, Edizioni Dedalo, 2011, p. 6. È forse lecito supporre come fa Bourdieu per la sociologia rispetto alla storia che anche il diritto non possa, *epistemologicamente*, essere disgiunto dalla storia e dalla studio della società.

⁴ In proposito può essere utile far riferimento al progetto *La memoria in rete* Il progetto **Archivi del Novecento - la memoria in rete**, promosso nel 1991 dal **Consorzio BAICR Sistema Cultura**, cui subito aderirono numerosi altri istituti culturali, è volto a costituire, come spiegano i suoi presentatori, una rete di archivi finalizzata all'individuazione e alla valorizzazione delle fonti per la storia italiana del Novecento. Esso nasceva dalla convinzione che il valore aggiunto dell'informazione consistesse nel rapporto dinamico tra archivi complementari. <http://www.archividelnovecento.it/site/storia-xx-secolo-italia-primo-secondo-900.htm>.

⁵ In realtà come bene è ricordato nel libro *L'informatica per il giurista. Dal bit a Internet*, di Renato Borruso, Stefano Russo, Carlo Tiberi, Giuffrè, 2009, "(...) *l'esigenza di tutelare la riservatezza ("privacy" che dir si voglia) si cominciò a far sentire a cavallo tra l'800 e il '900 non in Italia, bensì nel mondo anglosassone specie negli ambienti più liberali per mettere il cittadino al riparo dalle invasioni che giornali, foto, cinema e poi - con l'andar del tempo - radio e televisione erano in grado di effettuare - e sempre più effettuavano - nella sua vita privata, non raramente con effetti devastanti* (...)", pag. 294.

Paesi come la Spagna⁷, il Portogallo⁸, solo per limitarci a un paio di esempi "storici", avevano già avviato da tempo, all'epoca in cui la legge italiana sulla privacy entra in vigore, un processo diretto a introdurre nell'ordinamento di quei paesi un istituto fino a quel momento tutelato solo indirettamente⁹. E, da quel momento storico, permanentemente, si scontrano tra i giuristi due distinte tendenze¹⁰. Si tratta di due visioni in apparente contrasto tra loro e di cui si stenta ancor oggi a individuare un possibile composizione¹¹. Da un lato, si dice, esiste il diritto all'informazione¹², alla notizia, all'immagine¹³. Dall'altro esiste il diritto alla privacy¹⁴ o come qualcuno -facendo riferimento ad un termine del lessico nazionale oggi caduto in disuso- dice, alla riservatezza¹⁵.

⁶ La nostra Costituzione, infatti, a differenza di altri ordinamenti costituzionali, non prevede esplicitamente un diritto alla vita privata, tanto che la Corte Costituzionale e la Suprema Corte di Cassazione per colmare questa lacuna hanno dovuto in più occasioni fare riferimento al diritto internazionale attraverso l'art. 10. della costituzione repubblicana. La Corte Costituzionale, per esempio, con una sentenza del 1973 relativamente agli artt. 10 c.c. e 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore posti a tutela dell'immagine ha affermato che le citate norme non contrastano con le norme costituzionali ed, anzi, mirano a tutelare e a realizzare i fini dell'art. 2 affermati anche negli artt. 3, secondo comma, e 13, primo comma, che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali rientra quello del proprio decoro, del proprio onore, della propria rispettabilità, riservatezza, intimità e reputazione, sanciti espressamente negli artt. 8 e 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Cfr. inoltre *Sociologia del diritto*, vol. 27, 2000, "(...) quando l'Italia si è allineata con il resto del mondo occidentale, dotandosi della 675/96, ha tardivamente riempito un vuoto che la giurisprudenza, in altre faccende affaccendata, non aveva colmato né avrebbe potuto colmare (...)".

⁷ Che nella Costituzione spagnola del 1978 recita: "**Artículo 18.** 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen".

⁸ *Constituição da República Portuguesa VII REVISÃO CONSTITUCIONAL [2005] Artigo 35.º Utilização da informática*

1. Todos os cidadãos têm o direito de acesso aos dados informatizados que lhes digam respeito, podendo exigir a sua rectificação e actualização, e o direito de conhecer a finalidade a que se destinam, nos termos da lei.

2. A lei define o conceito de dados pessoais, bem como as condições aplicáveis ao seu tratamento automatizado, conexão, transmissão e utilização, e garante a sua protecção, designadamente através de entidade administrativa independente.

3. A informática não pode ser utilizada para tratamento de dados referentes a convicções filosóficas ou políticas, filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem étnica, salvo mediante consentimento expreso do titular, autorização prevista por lei com garantias de não discriminação ou para processamento de dados estatísticos não individualmente identificáveis.

4. É proibido o acesso a dados pessoais de terceiros, salvo em casos excepcionais previstos na lei.

⁹ Cfr. Ettore Giannantonio, *Manuale di diritto dell'Informatica*, Cedam, 1997, p. 24 e p. 27.

¹⁰ Cfr. Giorgio Pacifici, *Nuovi significati dei valori nella Società dell'Informazione e della Comunicazione*, in *Rapporto FTI 1998*, Franco Angeli, Milano, 1998, p. 575 e ss.

¹¹ Tra i primi, infatti, Ettore Giannantonio affermava, ancora nel 1997 "(...) La libertà di informazione ha un duplice aspetto: la libertà di informarsi e la libertà di informare, il diritto ad essere informato e il diritto di comunicare ad altri le proprie informazioni, (...), Ettore Giannantonio, *Manuale di diritto dell'Informatica*, Cedam, 1997, pag. 23.

¹² Cfr. sul punto la sentenza della Corte Costituzionale del 13-17 novembre 2000 n. 502 dove la Corte afferma a proposito del diritto di informazione che: "una informazione equilibrata" [non può che svilupparsi] "nel contraddittorio tra i diversi soggetti interessati, secondo modalità rimesse appunto alla discrezionalità del legislatore".

¹³ "(...) Per "dato personale" qualunque informazione che consenta l'identificazione dei soggetti interessati anche se derivante da suoni o immagini (...)". Chiara Fonio, *La videosorveglianza. Uno sguardo senza volto*, Franco Angeli, 2007, P. 132.

¹⁴ "(...) L'invulnerabilità del domicilio e della libertà e segretezza della corrispondenza costituiscono le fondamenta del diritto alla riservatezza o privacy, che dobbiamo intendere quale diritto del singolo all'integrità della propria intimità contro qualsivoglia intromissione di terzi (...)", AA. VV., *Compendio di diritto costituzionale e amministrativo*, Maggioli, 2011, pag 83.

¹⁵ "(...) Superata ormai la visione che vedeva nel diritto all'immagine un particolare aspetto del diritto sul proprio corpo (...) e divenuta nettamente minoritaria la tendenza che, oggettivando l'immagine, riconosce soltanto un diritto sul proprio ritratto (...), il diritto all'immagine si (im)pone a pieno titolo tra i diritti della personalità, in relazione ai

Il diritto all'informazione¹⁶, nelle sue varie forme e rappresentazioni, può essere a titolo esemplificativo invocato anche da chi svolga (normalmente, anche se non necessariamente, per ragioni di tipo professionale) un'attività diretta a assumere informazioni¹⁷, nonché a registrare immagini¹⁸¹⁹. Quello che dovrebbe in teoria essere evidente, e cioè l'esistenza di un limite tra *ciò che si può* e *ciò che non si può fare*, non ha in realtà troppo senso. La siepe di separazione rappresentata dalle norme della legge sulla privacy della legge 31 dicembre 1996²⁰, n. 675 (poi, attraverso successive modifiche e integrazioni, *codice*²¹) non solo è metafisica, ma risulta essere di interpretazione complessa e suscita da sempre un ampio dibattito sia tra i rappresentanti della dottrina sia tra tutti gli operatori a vario titolo del mondo giuridico (e principalmente da quello forense a quello giudiziario). Si tratta tipicamente di una materia che, seppur propriamente giuridica, è considerata in ragione del suo impatto sulla universalità delle persone come poli-categoriale²². Per

quali distingue per il suo carattere autonomo, distinto rispetto alle similari e collegate vicende del diritto all'onore e di quello all'integrità morale (...). Di guisa che, pur non potendo disconoscersi la stretta interrelazione tra i due diritti, la tutela di quello all'immagine non è necessariamente subordinata alla violazione della privacy, ma ha carattere e presupposti autonomi, sebbene solo la valutazione ex post dell'evento lesivo disveli, poi, all'interprete quali siano, in concreto, le situazioni giuridiche violate (...)". Paolo Cendon, a cura di, *Commentario al Codice Civile*, Giuffrè, pagg. 594-595.

¹⁶ "(...) Il diritto alla privacy implica una compressione del diritto di informazione nella particolare forma del diritto di cronaca (...)", (...)", AA. VV., *Compendio di diritto costituzionale e amministrativo*, Maggioli, 2011, pag. 84.

¹⁷ Questione di non piccolo conto se è vero come giustamente ricorda Marcello Polacchini, *Privacy in azienda*, Ipsoa, 2009, p. XVI, che "noi siamo le nostre informazioni", per intendere che "(...) la nostra identità è anche affidata al modo in cui le informazioni che ci riguardano sono raccolte, utilizzate, collegate e divulgate dagli altri (...)". Polacchini, cit.

¹⁸ "(...) Il primo diritto fondamentale costituzionalmente garantito, che viene in considerazione è il diritto della libertà di pensiero e di parola, realizzato nella libertà di comunicazione, principio tutelato all'articolo 15 e 21 della nostra Costituzione. Con la nuova tecnologia ed Internet, tuttavia, con libertà delle comunicazioni non si intende tanto la libera espressione del pensiero dell'individuo, ma la facoltà di poter disporre senza limitazioni delle conoscenze telematiche, potere che viene represso in alcuni paesi (...)", Marco Pepe, in *Diritto e società dell'informazione. Riflessioni su informatica giuridica e diritto dell'informatica. Atti del convegno di Grosseto 16 e 17 gennaio 2004*, Nyberg Edizioni, 2005, pag. 128. Di particolare interesse per il giurista interessato nelle questioni di privacy la cosiddetta "sentenza *Vivi Down*" che, oltre a creare in dottrina un amplissimo dibattito sulla responsabilità del gestore (*provider*) di siti, ha probabilmente in modo eclatante segnalato il discrimine tra privacy e diritti civili, cfr. Giovanni Sartor, Mario Viola de Azevedo Cunha, *Il caso Google Vivi Down Tra protezione dei dati e libertà di espressione online*, in *Diritto dell' Informazione e dell'Informatica*, 4-5, luglio-ottobre 2010, cfr. sentenza n. 1972 del 24 febbraio 2010 del tribunale ordinario di Milano disponibile on line all'indirizzo: http://speciali.espresso.repubblica.it/pdf/Motivazioni_sentenza_Google.pdf

¹⁹ Cfr. però la sentenza resa da Cassazione Civile n. 10957 del 6 maggio 2010 ove si legge testualmente: "Ai fini della esposizione, riproduzione o messa in commercio di un ritratto fotografico di una persona è sufficiente il consenso del titolare, anche tacito, atteso che per la sua manifestazione non sono richieste forme particolari dall'art. 96 l. 22 aprile 1941 n. 633, mentre l'art. 110 della suddetta legge, il quale richiede la forma scritta per la prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di utilizzazione dell'immagine, è volto unicamente va disciplinare i conflitti tra pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento delle immagini".

²⁰ Legge 31 dicembre 1996, n. 675, "(...) avvenuta anche sulla spinta della disciplina comunitaria che imponeva ai singoli stati membri l'obbligo di adottare adeguate misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dei dati personali (...)", Vito Sandro Destito, Giuseppe Dezzani, Ciro Santoriello, *Il diritto penale delle nuove tecnologie*, Cedam, 2007, p. 159.

²¹ **Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il cd. Codice in materia di protezione dei dati personali.**

²² Bisogna, inoltre, ricordare che "(...) è indispensabile l'adeguamento dei principi per diritti fondamentali quali la libertà d'espressione, la tutela del buon costume, la tutela dell'ordine pubblico, non solo con riferimento al diritto statunitense, ma anche a quello dei paesi arabi e della Cina, fatte salve le diversità culturali e religiose, ma con il rispetto delle regole di diritto internazionale (...)", Bruno Lamborghini, Stefano Donadel, *Neteconomy oltre il mito. Conoscere e cogliere le vere opportunità della nuova economia della Rete*, Franco Angeli, 2007, pag. 167.

questa ragione si parla di privacy nell'ambito sanitario²³, nell'ambito lavorativo²⁴, in quello scolastico²⁵, o religioso²⁶. Si tratta altresì di una materia che, proprio perché diretta *erga omnes*²⁷, consente al legislatore di ottenere un immediato *feed-back* della sua applicazione dai più disparati ambiti. Ma se l'aspetto che immediatamente colpisce anche il non giurista o comunque la persona non avvezza alle questioni giuridiche è l'aspetto relativo alla siepe di separazione tra i due distinti ambiti (l'aspetto privato e quello pubblico)²⁸, ce ne sono altri che meritano attenzione. Il "combattimento" che c'è -e da sempre si manifesta- è tra due distinte necessità la trasparenza o la pubblicità e la riservatezza. Ma è ovvio che prima di comporre queste due aspirazioni, conviene cercare di portare un minimo di chiarezza relativa a questi due concetti.

2. La privacy: l'evoluzione sociale e normativa

Non è un mistero che aree considerate da sempre come privatissime (come ad esempio quella relativa agli aspetti finanziari o economici di una persona²⁹) sono oggi sottoposte a continue ipotesi di revisione soprattutto per chi svolga un'attività dirigenziale in una amministrazione pubblica, ma anche per chi svolga attività politica). La cruciale domanda che soprattutto nei paesi di lingua e cultura anglosassoni non infrequentemente ci si sentiva rivolgere già qualche ventennio fa relativa a sapere quali e quante fossero le entrate o il reddito di una persona, lungi oggi dal determinare indignazione o riprovazione è la stessa domanda cui il "*politico di professione*" per dirla con Max Weber o l'amministratore pubblico deve da subito cercare di dare una risposta al proprio elettorato³⁰. Diventano per contro e in maniera sempre più severa e sorvegliata forti e severe la barriere di protezione innalzate dall'ordinamento a protezione di altri dati considerati, come dice la legge,

²³ Cfr. Strutture sanitarie: rispetto della dignità - 9 novembre 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Bollettino del n. 66/novembre 2005, pag. 0 Prescrizioni del Garante [art. 154, 1 c) del Codice] - 09 novembre 2005 <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1191411>. V. inoltre Antonio Florio, *Il trattamento dei dati idonei a rivedere lo stato di salute da parte dei medici*, in *Cyberspazio e Diritto*, vol. 11, n. 1, 2010. Sul distinguo tra consenso e consenso informato v. inoltre Alessandra Pioggia, *Consenso informato ai trattamenti sanitari e amministrazione della salute*, in *Riv. Trim. Dir. Pub.*, 1/2011, p. 127.

²⁴ Cfr. Comunicato stampa - 05 marzo 2007 Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet *Le regole aziendali, il doppio indirizzo e-mail, il fiduciario, i siti non accessibili* e soprattutto là dove prevede che: "(...) datori di lavoro pubblici e privati non possono controllare la posta elettronica e la navigazione in Internet dei dipendenti, se non in casi eccezionali. Spetta al datore di lavoro definire le modalità d'uso di tali strumenti ma tenendo conto dei diritti dei lavoratori e della disciplina in tema di relazioni sindacali (...)". <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1387978>. Cfr. inoltre, *La tutela della privacy nei rapporti di lavoro* di Enrico Barraco, Andrea Sitzia, Ipsa, 2008.

²⁵ <http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1721480> LA PRIVACY TRA I BANCHI DI SCUOLA.

²⁶ Cfr. Relazione annuale - 12 aprile 1999 **2. Temi di maggior rilievo nell'attività del Garante 2.5 Confessioni religiose** <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=133749>

²⁷ Perché come suggeriva Ettore Giannantonio la *sfera di riservatezza* [di ogni individuo] può essere distrutta da quello che all'epoca Giannantonio chiamava "l'elaboratore", ma che oggi con linguaggio più adatto ai tempi correnti certamente definirebbe "la rete". Ettore Giannantonio, *Manuale di diritto dell'informatica*, Cedam, 1997, p. 29.

²⁸ "(...) Negli anni '90 si è assistito nel nostro paese all'affermazione di due fenomeni in potenziale conflitto tra loro: da una parte la definitiva affermazione dell'utilizzo del computer come strumento di lavoro e la diffusione dei collegamenti da Internet e dei servizi ad esso connessi, dall'altra l'affermazione della tutela normativa del diritto alla riservatezza. La tutela alla riservatezza in Italia ha mutuato nozioni e istituti di matrice anglosassone, nonché la stessa denominazione poiché, diffusamente, si parla di diritto alla privacy. (...)", Vito Sandro Destito, Giuseppe Dezzani, Ciro Santoriello, *Il diritto penale delle nuove tecnologie*, Cedam, 2007, p. 159.

²⁹ Si veda sull'argomento a mero titolo d'esempio la legge 26 febbraio 2010 n. 25 che introduce il cosiddetto *scudo fiscale*.

³⁰ Max Weber, *Il lavoro intellettuale come professione*, Torino, Einaudi, 1966, pag. 92-94.

“sensibili” e afferenti ad un’area talmente privata e delicata da non poter essere non solo divulgati ma da richiedere una preventiva *liberatoria* per potervi accedere. Si vuole tipicamente, anche se in maniera esemplificativa, parlare di alcuni aspetti come quello dei dati sanitari o per esempio relativo alla appartenenza ad una confessione religiosa di un individuo. La necessità di proteggere la privacy di una persona è in questi ambiti) non solo un dovere morale³¹ (chi è stato colpito da una malattia ha il diritto *to let be alone*), ma anche un dovere materiale³². L’esistenza di una forma patologica non deve poter essere utilizzata per danneggiare una persona o per sottoporla per esempio a pratiche cosiddette di *mobbing*³³. E il dato relativo alla patologia da cui una persona è stata colpita potrebbe diventare pericolosissimo per danneggiare non solo la persona vittima della malattia, ma anche tutta la famiglia di quella persona³⁴. Per non dire poi di una persona che operi in un ambito pubblico (in economia o in politica tanto per fare degli esempi) e dei danni che il gruppo economico o politico cui questa persona è legato e dei danni non solo di immagine che questi potrebbero ricevere. Rendere trasparente e proteggere la riservatezza apparentemente esigenze inconciliabili tra loro e che sembrano correre su due binari paralleli e senza alcuna necessità di convergenza. Al di là della prima impressione che può risultare fuorviante, si può arrivare alla determinazione di una sorta di area comune in cui le due esigenze non solo possono, ma addirittura devono convivere. In maniera non dissimile a quanto detto sopra per la politica, si possono fare le proprie riflessioni in tema di appartenenza religiosa. in un’epoca non lontana si riteneva che chi avesse svolto compiti di tipo istituzionale rivestendo incarichi pubblici, avrebbe per conservare la propria superiorità al di sopra delle parti, astenersi dal dichiarare pubblicamente persino la squadra di calcio del cuore³⁵. Ma questa che poteva essere una *boutade* più o meno simpatica, può oggi essere considerata come superata. Ci si può chiedere quale sia anche in questo caso la siepe di separazione tra la riservatezza e la pubblicità. La regola che si è fino ad ora adottata

³¹ Esempi possono esser tratti anche dalla cinematografia basti pensare a *Philadelphia* diretto dal regista Jonathan Demme nel 1993.

³² “(...) *L’espressione right to be alone, ossia “diritto ad essere lasciati soli”, cioè diritto del singolo individuo –che pure vive in una società ad ampia diffusione mediatica- di non veder comunicate, divulgate, diffuse o comunque riconosciute da terzi soggetti, se non in presenza di un prevalente interesse pubblico o con il suo consenso, le informazioni riguardanti la sua persona (...)*”. Vito Sandro Destito, Giuseppe Dezzani, Ciro Santoriello, *Il diritto penale delle nuove tecnologie*, Cedam, 2007, pag. 159.

³³ Il termine *mobbing* deriva da “*to mob*” che significa attaccare, assalire ed è mediato dall’etologia. In senso traslato, e in ambito, soprattutto agli inizi, *giuslavoristico*, è stato utilizzato per indicare la condotta diretta ad estromettere un individuo dal mondo del lavoro, Federico Fontana, *Buon lavoro, collega. Il mobbing come violenza pianificata*, Agenzia IlSegnaLibro, Roma, 2008, pag. 9.

³⁴ Cfr. su questo la rilevante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione del 7.2.1996, n. 978 che presuppone l’adesione ad una concezione “*monistica*” dei diritti della personalità, concezione “*monistica*” dei diritti della personalità umana (il diritto all’immagine, al nome, all’onore, alla reputazione, alla riservatezza) che non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione.

³⁵ Tra tutti forse l’episodio più celebre è quello raccontato dal commentatore sportivo Aldo Biscardi che nel libro “*Se non c’ero io*” racconta così un aneddoto relativo alla presunta fede calcistica per la squadra del Genoa del compianto presidente Pertini: “È vero che Sandro Pertini è tifoso del Genoa?” E lui, rivolto a Solfiti: «Biscardi mi vuole fregare, è inutile insistere, la mia squadra è la Nazionale, tifo solo per la Nazionale», citato in: <http://www.tuttosport.com/calcio/2010/05/07-67279/Aldo+Biscardi+torna+in+libreria%3A+%27Se+non+c%27ero+io...%27>. In senso ugualmente scherzoso Francesco Merlo, *Roma o Juve? Il dilemma di Veltroni (ma il Campidoglio val bene un’abiura)*, in *Corriere della Sera*, Archivio Storico on line, del 29 aprile 2009, a proposito del conflitto di interessi [calcistico] di Veltroni con suggerimento di affidare il [proprio] cuore ad un *blind trust* o rinunciare alla squadra del cuore di sempre. Ancora più blindato il Presidente Pertini : *il presidente non tifa per nessuna squadra. Tifa per la Nazionale*, Europeo, vol. 39, 1983.

è quella del pubblico dominio o del fatto universalmente noto. Ci si può chiedere se questa regola possa ancor oggi esser considerata come corretta o se piuttosto anche essa debba essere sottoposta a revisione.

3. Privacy, definizioni e diritti civili: un'ipotesi

Tra i Maestri che chi scrive ha l'onore di annoverare vi è, oltre il già citato Ettore Giannantonio, Renato Borruso³⁶: magistrato insigne e accademico di vaglia, cui va qui il deferente omaggio dell'estensore di questo breve scritto. Negli anni giovanili, e tra i primi delle nostre esperienze di insegnamento, Borruso metteva in guardia chi fosse andato a *protestare* con lui per la definizione troppo *lasca* di una legge. Il conoscitore esperto e l'interprete fine della norma rispondeva sempre auspicando che il suo insegnamento potesse essere sempre *conservato nel cuore* che una definizione non è *lasca* per sbadataggine del legislatore, ma per prevenire un invecchiamento troppo rapido della norma altrimenti *riposta* all'interno di confini troppo angusti³⁷. Si ritiene che quell'insegnamento dato in anni ormai lontani sia, seppur suscettibile come inviterebbe Borruso di miglioramento e perfettibilità, tuttora valido. E anzi proprio alla luce di quegli insegnamenti si deve qui ribadire che alla luce dei cambiamenti continui e diuturni della società in cui si vive, non è possibile fissare una regola stabile che dica senza ombra di dubbio e senza possibilità di giuridica resipiscenza che cosa debba intendersi per pubblico dominio. È ovvio che la segretezza ha un senso quando si vuole difendere col segreto qualcosa.

Un esempio tipico di segretezza a cui si può pensare ci riporta col pensiero a ridosso della fine della guerra³⁸, quando il segreto era rivolto a proteggere dalla possibilità e dal rischio di una guerra civile³⁹.

Ma oggi permettere di conoscere nomi e fatti e circostanze a chi ne ha il diritto⁴⁰, non è solo giusto ma è necessario. Ci si domanda a questo punto se i tempi non possano ormai considerarsi maturi perché un nuovo organo - non in forma di consulta o di commissione ma bensì di vera e propria *authority*⁴¹ - diretto a proteggere gli aspetti connessi ai diritti civili possa finalmente trovare realizzazione. Sembra infatti, a chi scrive, che dati che troppo spesso in maniera assai

³⁶ Cfr. Intervista a Renato Borruso, di Ugo G. Pacifici Noja, in *Iter Legis*, anno II, n. 1, 1995, pag. 114-115 dove a proposito della definizione giuridica e dell'impianto definitorio in ambito normativo, Borruso diceva così: "(...) già gli antichi Romani avvertivano omnis definitio in jure periculosa (...). Infatti, la definizione stessa è fatta di parole. Quindi i dubbi insorgenti circa la parola da definire si spostano sull'interpretazione delle parole usate per dare la sua definizione. Questo l'avevano già messo in luce i grandi linguisti e soprattutto il Wittgenstein. Cioè, che le parole in sé, avulse dall'esperienza di vita concreta e dalla formazione culturale del singolo individuo, non significano pressoché niente o, quanto meno, niente di chiaro (...)"

³⁷ "(...) Essendo le leggi costituite da parole ed essendo incerto e mutevole il loro significato, diventa incerto e mutevole l'ambito di applicazione della legge (...)", Renato Borruso, cit. in *Iter Legis*, anno II, n. I, 1995.

³⁸ Ci si vuole riferire alla cosiddetta amnistia Togliatti approvata dall'allora Guardasigilli, Palmiro Togliatti, con Dpr 22 giugno 1946 n. 4.

³⁹ È come è stato detto "(...) aspra la lotta tra chi reclama l'accesso completo [ai documenti] e chi sostiene che la sua libera consultazione può gravemente danneggiare le istituzioni dello stato, la stabilità della società e l'intimità delle persone (...)", Maria Rosaria Stabili, *Troppa memoria e poca storia? A proposito degli "archivi sensibili" in America Latina*, in *Contemporanea*, anno XIV, numero 2, aprile 2011, p. 365.

⁴⁰ In che in primo luogo vuol dire i diretti interessati e i loro discendenti anche indiretti.

⁴¹ Le obiezioni di chi come Alberto Predieri, ancora in tempi ormai lontani ha voluto dichiarare la propria avversione per *L'eromper delle Autorità Amministrative Indipendenti*, Passigli, 1997, e per un sorta di diffusa forma di *agencification*, non sono ovviamente ignote a chi scrive questa breve nota. Non può, tuttavia, l'estensore della nota fare a meno di considerare che ricondurre in un medesimo alveo questioni affatto dissimili, allontana il tempo di risoluzione delle stesse e di fatto *propone* una sorta di *calcificazione* dei problemi.

semplificativa ricondotti al mero ambito della privacy (e cioè, per semplificare, all'aspetto della divulgazione o divulgabilità del dato) non risolvano affatto questioni inerenti un altro ambito (quello dei diritti civili; o, per meglio dire, dei diritti civili negati) che certamente con l'ambito della privacy può intersecarsi. Privacy che, per parafrasare un'espressione cara a uno dei grandi giuristi italiani del secolo scorso, talora può essere lambita e lambita soltanto⁴².

4. Conclusioni

Un'autorità di sorveglianza che possa intervenire in tempi rapidi – soprattutto con un reale potere di sanzione- in merito a tutte le grandi questioni che riguardano certamente la *discriminazione* per ragioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali⁴³, ma di sicuro, come si può facilmente arguire da una semplice occhiata ai cosiddetti *social networks* cui ormai indipendentemente dall'età e dalla collocazione sociale fa riferimento un numero sempre crescente di persone⁴⁴. In questo ambito sembra che la autorità per la privacy non abbia per sua stessa natura e ammissione possibilità di intervento e lasciare questioni di capitale interesse alla magistratura ordinaria (o amministrativa) davvero non aiuta né la magistratura (già fin troppo ingolfata) né le vittime che vogliono vedere *subito* colmata la *laesio* che li ha colpiti.

Bisogna comprendere che solo attraverso la totale collaborazione anche da parte di associazioni e organizzazioni chiamate dalle proprie *mission* istituzionali a operare nel sociale, si potrà porre termine a questo *clivage*, che separa e allontana chi sia stato leso in uno dei diritti civili di cui è portatore dalla reale possibilità di avere soddisfazione in tempi rapidi. Una disponibilità che non può più concretizzarsi in un antiquato *controllo successivo* del rispetto delle norme, ma casomai in una sorta di *affiancamento* degli organi istituzionalmente preposti a tali compiti.

Chiunque abbia frequentato un archivio storico per ragioni scientifiche, conosce la difficoltà – anche materiali- di riuscire ad accedervi. Per i fondi pubblici la difficoltà è troppo spesso rappresentata dalla impossibilità di superare la segretezza, che non può e non deve riguardare i soggetti direttamente interessati⁴⁵.

La presenza di un'*authority* dei diritti civili lungi dal rappresentare una panacea potrebbe come "*organismo pubblico di garanzia*"⁴⁶, già nel passato autorevolmente invocato⁴⁷, rappresentare un

⁴² Arturo Carlo Jemolo, *La famiglia e il diritto*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Catania*, 1949, pag. 47.

⁴³ Per volere restare alla lettera di quanto previsto dall'articolo 3 della nostra Carta Costituzionale.

⁴⁴ "(...)Non possiamo assicurare che le informazioni che condividi su Facebook non diventeranno di dominio pubblico(...)" David Kirkpatrick, *Facebook. La storia. Mark Zuckerberg e la sfida di una nuova generazione*, Hoepli, Milano, 2011, p. 179.

⁴⁵ Il principio primo su cui la privacy si fonda è la tutela delle informazioni che pertengono ad una personale sfera di riservatezza. Su questo principio, sulla cui giustizia si ritiene si possa coalizzare un generale consenso, non può certamente basarsi, come purtroppo talora è successo, in ambito pubblico e privato l'opposizione di fronte ad una richiesta di ostensione documentale di un diniego, volto a tutelare la privacy... del soggetto richiedente!

⁴⁶ Cfr. Ugo G. Pacifici Noja, *Autorità, privatizzazioni e modernizzazione della Pubblica Amministrazione*, in *Rapporto FTI 1996*, Franco Angeli, Milano, 1996, p. 288.

⁴⁷ In questo senso sembrano ancora attualissime le parole del compianto Ettore Giannantonio, Magistrato di Cassazione e Professore Universitario, che a proposito dell'*erompere delle Authorities* e del loro moltiplicarsi sosteneva che: "(...) *Nell'attuale divisione per competenze ministeriali (...) certe attribuzioni della P.A., richiedono l'intervento di un'autorità superministeriale di coordinamento (...)*", ma anche rispetto ai privati si pone "(...) *n per ovvie ragioni di opportunità e di efficacia nella difesa degli interessi [la necessità di] arrivare alla creazione di un organismo pubblico di garanzia che si sostituisca al potere d'iniziativa dei privati rafforzando l'azione di tutela delle leggi che normalmente compete al giudice i(...)*". Ettore Giannantonio, Intervista a cura di Ugo G. Pacifici Noja, in *Iter Legis* Anno II, n. 4, 1995, P. 117. Sul punto v. inoltre il recente saggio di Francesca Pluchinotta, *La crisi*

punto di svolta⁴⁸. Soprattutto se riuscisse a determinare la propria indipendenza non soltanto rispetto ai tre poteri costituzionalmente sanciti, ma anche rispetto ai *mass-media* che da un lato di più assumono un ruolo sempre più invasivo nella vita dei singoli (e nella loro *privacy*) e dall'altro sono diventati di fatto una sorta di *quarto potere*⁴⁹.

La digitalizzazione dei documenti (iniziativa che, ad esempio, in ambito istituzionale la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica già stanno da tempo cercando di porre in essere) preserva gli stessi dal rischio di distruzione, di ulteriore deterioramento o di deperimento anche accidentale e offre allo studioso la doppia possibilità di una consultazione rapida e remota.

Bisogna prendere, dunque, atto che le vecchie partizioni anche accademico-istituzionali possono e devono essere riadeguate e rimesse al passo coi tempi non valgono più ne possono più valere. Continuare a parlare di *privacy* per parlare di diritti civili non ha alcun senso e così -di fronte a mutate condizioni sociali- il diritto non può restare inerte. Tenere conto dei cambiamenti intervenuti nella società è non solo necessario ma anche doveroso. La trasversalità (talora con linguaggio preso a prestito dal mondo dell'industria privata, definita un po' sbrigativamente e *tout court* "sinergia") sembra sempre di più impattare anche sul mondo del diritto. Di questo mutato stato di cose occorrerà tener conto nell'elaborazione di nuovi quadri normativi e nell'istituzione di nuove figure istituzionali.

dell'amministrazione centrale e lo sviluppo di autorità indipendenti e di agenzie amministrative, in *Le Autorità Amministrative Indipendenti*, Cedam, 2010, pag. 959, che, a proposito delle agenzie amministrative afferma che [esse] "(...) sono diventate il braccio operativo dei dicasteri per le attività di carattere tecnico (...)". Un'agenzia rivolta a sorvegliare e intervenire per il caso di mancato rispetto dei diritti civili in tema di eguaglianza per razza, colore della pelle, origine nazionale, sesso, età, religione, handicap, orientamento sessuale, status parentale.

⁴⁸ Un punto di svolta che storicamente, nell'ambito dei diritti civili, è rappresentato dalla creazione in Francia della *Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés*, con legge 6 gennaio 1978, decreto di applicazione n. 78-774 del 17 luglio 1978, e successivamente modificata con legge 1° luglio 1994, n. 94-548.

⁴⁹ Cfr. l'omonima pellicola del 1941 di Orson Welles.